

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 314/CGF**

**(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 157/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2013**

## **I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. A.L.G.O. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLANTES O.S.A./A.L.G.O. DEL 21/10/2012** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 15.11.2013 che fa seguito a delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Milano - Com. Uff. n. 14 del 25.10.2012)

La A.S.D. A.L.G.O. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta, in merito alla gara Volantes O.S.A./A.L.G.O. del 21.10.2012, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che, a sua volta, aveva riformato la delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Milano.

Questi, infatti, accogliendo il reclamo della A.S.D. A.L.G.O., aveva comminato alla società Volantes O.S.A. la sanzione della perdita della gara per 0-3 per l'avvenuto impiego (a seguito di sostituzione effettuata al 33° del secondo tempo) di sei, anziché cinque, giocatori "fuori quota", in violazione di quanto stabilito dal Com. Uff. n. 1 del 5.7.2012, pag. 25, della Delegazione provinciale di Milano.

La decisione era stata successivamente riformata, con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo di gioco, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Volantes O.S.A. in quanto l'arbitro, sentito a chiarimento, aveva spiegato che, prima dell'inizio della gara, vi era stato lo scambio delle maglie 13 e 16 tra i calciatori Galimberti e Santi e che, per l'appunto, era stato quest'ultimo e non il giocatore "fuori quota" Galimberti ad entrare in campo al 33° del secondo tempo.

Contro tale ultima decisione ricorreva la A.S.D. A.L.G.O. reiterando quanto esposto nel reclamo proposto innanzi al Giudice Sportivo presso Delegazione provinciale di Milano.

Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto proposto avverso questione già decisa in prima e seconda istanza con provvedimento ormai inappellabile, e non proposto a questa Corte di Giustizia Federale nelle forme della revocazione o revisione ex art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. A.L.G.O di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.C.D. TRISSINO VALDAGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIJANOVIC DEJAN SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/TRISSINO VALDAGNO DEL 22.12.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

Con atto contestuale, la A.C.D. Trissino Valdagno ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto la squalifica per 5 gare effettive al Sig. Marijanovic Dejan perché *“mentre si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, si rivolgeva al direttore di gara con termini irrispettosi e, nella circostanza, con una borraccia datagli dal massaggiatore lanciava getti di acqua contro l’Arbitro attingendolo al torace ed all’addome. A seguito del provvedimento disciplinare di espulsione tentava di avvicinarsi al direttore di gara senza tuttavia riuscirvi per l’intervento dei propri compagni e ritardando l’uscita dal terreno di gioco gli rivolgeva espressione minacciosa”*.

La reclamante sostiene che i fatti, maturati nel corso della gara disputata il 22.12.2012 con la Calcio Montebelluna, non potevano essere ritenuti di gravità tale da determinare la sanzione ritenuta eccessiva e che, per tale motivo, ha chiesto di ridurre.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

La ricostruzione dei fatti effettuata dalla A.C.D. Trissino Valdagno è totalmente smentita dal contenuto del referto del Direttore di gara che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, in modo essenziale e lineare individua la precisa responsabilità del calciatore per gli addebiti allo stesso attribuiti.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, la sanzione inflitta al proprio tesserato è più che congrua alla luce del protratto articolarsi dei numerosi addebiti, peraltro aventi natura diversa, per cui si è reso necessario anche l’intervento di compagni di squadra del Sig. Marijanovic al fine di evitare che le condotte poste in essere subissero una pericolosa progressione che trasmodasse nella fisicità, terminata, infine, con una espressione di indiscutibile natura minacciosa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Trissino Valdagno di Valdagno (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARALLO MICHELE SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO/CASTENASO DEL 13.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 16.1.2013)

Con reclamo del 17.1.2013, la Pol. Virtus Castelfranco ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 86 del 16.1.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al Sig. Varallo Michele *“per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco in svolgimento”* nel corso della gara disputata in data 13.1.2013 con l’Atl. Castenaso Van Goof.

Sostiene la reclamante che la sanzione sarebbe eccessiva in quanto, pur non contestando l’evoluzione dei fatti, tendono a precisare che il colpo inferto sarebbe stato di una certa modestia ed inidoneo a determinare conseguenze e, comunque, il trattamento sanzionatorio non sarebbe conforme ad altro fatto (consistito in una gomitata) maturato in altra gara e punito con un minor numero di giornate.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

In via generale, questa Corte ha più volte chiarito che ogni fatto portato alla sua cognizione deve essere considerato nella sua specialità, non potendo essere vincolanti, ai fini di una sorta di uniformità punitiva, altre situazioni illecite verificatesi in diversi contesti, per di più astrattamente richiamate.

L’esame della condotta contestata fa ritenere congrua la sanzione inflitta tenuto conto sia del ricorso alla violenza – che questa Corte stigmatizza essendo del tutto estraneo al contesto sportivo e

del tutto ingiustificabile – sia delle conseguenze che l’atto ha determinato, di natura evidentemente non lieve atteso il protratto intervento del massaggiatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Virtus Castelfranco di Castelfranco Emilia (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO SIG. FORNARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 INFLITTA SEGUITO GARA LA BENVENUTA/FORNARI SPORT DEL 2.12.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 20.12.2012)

Con atto del 7 gennaio 2013 il sig. Fornari Giovanni proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. alla Corte di Giustizia Federale avverso la delibera assunta, in II grado, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui in epigrafe, con la quale l’ultimo Giudice, confermando la delibera assunta in I grado dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Milano, aveva inflitto al Fornari Giovanni la pronuncia in questa sede avversata perché “*Espulso per aver rivolto frasi ripetutamente ingiuriose ad un Dirigente della squadra avversaria. Al provvedimento disciplinare rivolgeva all’Arbitro frasi gravemente ingiuriose e spingendolo per due volte con le mani sul petto lo faceva indietreggiare. Continuava poi a rivolgergli frasi gravemente ingiuriose e minacciose reiterate anche successivamente nella zona spogliatoi e quando il Direttore di gara lasciava il campo di giuoco.*” (cfr Delibera del Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 20 del 6.12.2012).

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado.

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fornari Giovanni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **5. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIANI LUCIANO SEGUITO GARA FIDENE/RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. DEL 6.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

La Renato Curi Angolana S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013 relativa alla partita tra Renato Curi Angolana/Fidene del 6.1.2013 con la quale veniva comminata al sig. Miani Luciano, allenatore della ricorrente, la squalifica per 3 gare effettive in quanto “allontanato nel corso della gara per avere protestato nei confronti del Direttore di gara utilizzando espressione minacciosa, attendeva l’Arbitro nella zona antistante gli spogliatoi e gli rivolgeva espressioni irrispettose”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate la ricorrente ha rilevato che le espressioni usate dal tecnico non sarebbero state né minacciose né offensive, ma soltanto irrispettose, volendo egli, a dire della ricorrente, soltanto avere delle spiegazioni.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal tecnico Miani così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana s.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO S.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSA LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMENO GENNARO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/ISCHIA DEL 6.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

La S.S.D Ischia Isola Verde a r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013 relativa alla partita tra S.S.D Ischia Isola Verde/Sant'Antonio Abate del 6.1.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Armeno Gennaro la squalifica per 3 gare effettive “ per avere, a gioco fermo ed in reazione, colpito con una testata al naso un calciatore avversario”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha rilevato che la condotta dello stesso non poteva qualificarsi come violenta ma, piuttosto, come scorretta ed antisportiva, in quanto si sarebbe trattato di un gesto istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Ischia Isola Verde di Ischia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 26 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete